

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

(Provincia di Bologna)

Rep. n° _____

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE IN USO ALLA ASSOCIAZIONE

_____ DELLO SPAZIO SITO:

a) NEL CAPOLUOGO IN P.ZZA BERLINGUER

b) NELL'EDIFICIO "AMARCORD" – VIA SUOR ORSOLA DONATI N. 86 –

CASTELLETTO DI ANZOLA DELL'EMILIA

L'anno duemila _____ il giorno _____ del mese di

_____ nella Residenza Municipale di Anzola dell'Emilia

TRA I SIGNORI

_____, nato a il __/__/____, in qualità di Direttore

dell'Area Servizi alla Persona, il quale dichiara di agire esclusivamente in

nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, ai

sensi dell'art. 32 del vigente Statuto comunale;

E

_____, nato a _____ il _____,

che agisce nella sua qualità di Presidente/legale rappresentante

dell'Associazione denominata _____;

PREMESSO CHE

– il D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del terzo settore" prevede, all'art.

71, che lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possano

concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, iscritti nel relativo registro unico nazionale, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali, con l'onere di effettuazione sull'immobile, a proprie cura e spese, degli interventi di manutenzione e degli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile;

– l'art. 22 della Legge regionale 13 aprile 2023, n. 3 *"Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva"*, ai sensi del succitato art. 71 del D.lgs. 117/2017, prevede che gli Enti locali possano concedere in comodato beni mobili e immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli Enti del Terzo settore;

– il vigente Regolamento per la concessione in uso di locali di proprietà comunale, e nello specifico il Capo II – *"Concessione in uso a tempo determinato"*, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27.03.2002 e successive modificazioni, disciplina le modalità con cui assegnare gli spazi a titolo gratuito alle Associazioni regolarmente iscritte all'Albo comunale delle libere forme associative di cui al vigente Regolamento degli Istituti di partecipazione che ne facciano richiesta;

– con deliberazione di G.C. n. 175 del 22.12.2016, esecutiva, si è proceduto a ridefinire gli spazi da destinarsi a sede del volontariato presso l'Edificio "Amarcord" in località Castelletto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - NATURA E OGGETTO DELLA CONCESSIONE

In esecuzione alla deliberazione di G.C. n. 34 del 04/04/2024 e ai sensi e per gli effetti del vigente *Regolamento per la concessione in uso di locali di proprietà comunale – Capo II - Concessione in uso a tempo determinato*, il Comune di Anzola dell’Emilia, nella sua qualità di proprietario, concede in uso a tempo determinato, ad uso sede della predetta Associazione, come sopra rappresentata, il seguente spazio/i seguenti spazi:

a) locale sito nella frazione di Castelletto di Anzola dell’Emilia - Via Suor Orsola Donati n. 86 presso l’Edificio “Amarcord” :

– n° 1 locale sito al primo piano – contrassegnato dalla lettera *(alternativamente B1 – C1 - D1)*, con uso di n° 2 Servizi Igienici e spazi comuni;

– n. 1 locale piano seminterrato – contrassegnato dalla lettera *(alternativamente E – F)*, destinato esclusivamente a magazzino e deposito materiali, senza permanenza di persone, per le Associazioni aventi sede nell’edificio con uso di n° 2 Servizi Igienici e spazi comuni,

meglio identificato nell’allegata planimetria con la lettera _____ con il n° _____ .

(Il locale sarà utilizzato in condivisione con altre associazioni).

Gli spazi comuni saranno utilizzati in condivisione con le altre associazioni assegnatarie dei locali.

Lo spazio potrà essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento di attività strumentali al raggiungimento delle finalità istituzionalmente

	previste dai rispettivi Statuti dell'associazione assegnataria,	
	compatibilmente con le caratteristiche dello spazio stesso; è pertanto escluso	
	ogni altro uso.	
	ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE	
	La concessione avrà durata dal 01/07/2024 al 30/06/2027.	
	Al verificarsi della scadenza, il bene dovrà essere restituito libero di persone	
	e cose, senza necessità di un preventivo atto di disdetta.	
	L'Amministrazione ha facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione,	
	previa comunicazione all'Associazione assegnataria, in caso di:	
	– scioglimento dell'Associazione assegnataria di uno spazio;	
	– gravi o ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite nel	
	disciplinare;	
	– grave danno all'immagine dell'Amministrazione, determinato dalle	
	Associazioni assegnataria o loro aventi causa, fatto salvo il diritto del	
	Comune al risarcimento dei danni subiti;	
	– utilizzo dell'immobile per finalità diverse da quelle previste dall'atto di	
	concessione ovvero la fruizione anche parziale del bene stesso da parte di	
	soggetto diverso dall'assegnatario se non diversamente concordato tra le	
	parti.	
	Il Comune, in caso di necessità, può disporre temporaneamente dell'utilizzo	
	dei locali assegnati, dandone comunicazione all'Associazione interessata con	
	congruo anticipo.	
	L'Amministrazione ha inoltre facoltà di revocare in qualsiasi momento, con	
	provvedimento motivato, notificato al concessionario, l'autorizzazione	
	all'uso dei locali per ragioni di opportunità, di tutela della sicurezza o per	
	4	

	soppravvenuti motivi di pubblico interesse, senza nulla pretendere da parte	
	dell'Associazione per la sospensione nel godimento del bene messo a	
	disposizione.	
	Qualora l'Associazione assegnataria intenda recedere dalla concessione	
	prima della scadenza deve dare preavviso scritto; l'eventuale recesso avrà	
	decorrenza dal primo giorno successivo alla relativa comunicazione.	
	ART. 3 – MODALITÀ D'USO DEGLI SPAZI	
	Lo spazio in oggetto viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si	
	trova, ad uso sede della predetta Associazione, per la realizzazione delle	
	finalità sociali, educative, culturali e aggregative, previste esplicitamente	
	nello Statuto - Atto Costitutivo dell'Associazione, coerentemente con il	
	programma di attività presentato in sede di partecipazione al bando di	
	assegnazione e compatibilmente con le caratteristiche dello spazio stesso.	
	È vietato al concessionario, sotto pena di revoca immediata della presente	
	concessione, destinare lo spazio ad uso diverso.	
	In particolare, l'associazione si impegna a:	
	– utilizzare lo spazio oggetto di concessione con le modalità e secondo le	
	finalità previste dal presente disciplinare ed a restituirlo	
	all'Amministrazione alla scadenza stabilita, senza necessità di preventivo	
	atto di disdetta;	
	– assumere la qualità di custode dello spazio e adottare ogni precauzione	
	possibile per evitare danni alle persone o alle cose cagionati da fatto od	
	omissione della medesima o dei suoi volontari, tenendo perciò sollevato	
	ed indenne il Comune di Anzola dell'Emilia da qualsiasi responsabilità al	
	riguardo;	
	5	

– mantenere lo spazio in ottime condizioni di manutenzione ed efficienza

nonché di pulizia, salvo il deperimento per vetustà compatibile con una

regolare e diligente manutenzione;

– non danneggiare e deteriorare la proprietà e concordare con le altre

Associazioni assegnatarie del medesimo spazio e/o di spazi nel

medesimo edificio, forme di regolamentazione per un corretto utilizzo,

manutenzione ordinaria e pulizie dello spazio assegnato e degli spazi

comuni, comunque a carico delle Associazioni utilizzatrici;

– segnalare tempestivamente al Comune ogni eventuale esigenza di

interventi straordinari, nonché l'eventuale presenza di rischi.

È fatto espresso divieto al concessionario di cedere a qualsiasi titolo, anche

gratuitamente, in tutto o in parte, lo spazio assegnato, così come di

apportare variazioni, innovazioni, eliminazioni o addizioni su qualsiasi parte

dello spazio stesso.

L'Associazione può acquisire, facendosi carico degli oneri, nuovi arredi e/o

attrezzature, purché si attenga alle vigenti disposizioni di legge, con

particolare attenzione all'omologazione e certificazione corretto montaggio,

e previa autorizzazione del Comune.

L'Associazione assegnataria dovrà utilizzare gli spazi assegnati e quelli

comuni entro i limiti compatibili con le caratteristiche dello spazio stesso,

con l'ambiente circostante, avendo riguardo al numero delle persone

presenti, alle condizioni di igiene e sicurezza, al decoro, all'orario, all'impatto

acustico, alla viabilità, ecc, curando in particolare di non arrecare molestia

danno o disturbo di alcun genere a persone e cose, nel rispetto delle

normative e regolamenti vigenti.

ART. 4 - SUBCONCESSIONE

È fatto espresso divieto al concessionario di cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, lo spazio oggetto del presente disciplinare.

Il silenzio o l'acquiescenza del Comune all'eventuale mutamento dell'uso, alla cessione o sub-concessione dei locali, avranno valore di mera tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del concessionario. La violazione della presente clausola determinerà la decadenza ipso iure della concessione.

ART. 5 - RIMBORSO DELLE SPESE DI GESTIONE

Sono interamente a carico del concessionario le spese relative alla fornitura di acqua, gas, energia elettrica e telefono. Non essendo possibile volturare a nome della Associazione assegnataria, conservandone l'uso esclusivo, i contratti attualmente in essere relativi ad acqua, gas, energia elettrica, per l'addebito dei relativi costi si terrà conto delle quote annue determinate dal competente Ufficio Tecnico Comunale, stimato in:

- Castelletto di Anzola dell'Emilia - Via Suor Orsola Donati n. 86 – Edificio Amarcord al primo piano - locale B1: € 1.308,00
 - Castelletto di Anzola dell'Emilia - Via Suor Orsola Donati n. 86 – Edificio Amarcord al primo piano - locale C1: € 1.057,00
 - Castelletto di Anzola dell'Emilia - Via Suor Orsola Donati n. 86 – Edificio Amarcord al primo piano - locale D1: € 1.727,00
 - Castelletto di Anzola dell'Emilia - Via Suor Orsola Donati n. 86 – Edificio Amarcord al piano seminterrato - locali E ed F: € 334,00
- cadauno.

La quota a carico del concessionario di cui al presente disciplinare ammonta ad € _____, importo risultante dalla suddivisione dei suddetti costi

per il numero delle Associazioni risultate assegnatarie dello spazio/degli spazi.

In caso di cessazioni anticipata della concessione ad una delle associazioni assegnatarie dello spazio/degli spazi oggetto della presente concessione, la suddetta quota a carico del concessionario di cui la presente disciplinare verrà sarà rideterminata sulla base del numero delle associazioni che ne resteranno assegnatarie.

Il concessionario dovrà provvedere al pagamento della quota a suo carico e a tutto quanto necessario per mantenere pulito lo spazio assegnato e gli spazi comuni, in collaborazione con gli altri assegnatari.

Le quote annue sono da corrispondere in un'unica rata annuale o in due rate semestrali, di pari importo. In caso di recesso in corso d'anno, la quota annuale sarà ricalcolata proporzionalmente sulla base dei mesi di concessione, tenuto conto della data di decorrenza del recesso.

ART. 6 - VISITA

Il Comune ha sempre facoltà di accedere agli spazi, previo avviso, durante la concessione, anche per l'esecuzione di lavori.

ART. 7 - RESPONSABILITÀ

L'Associazione è costituita custode degli spazi oggetto del presente disciplinare ed esonera espressamente il concedente da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivare da fatti dolosi o colposi dei propri soci, di terzi, o di altro personale che abbia accesso ai locali.

Il concessionario è altresì tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo di utilizzo degli spazi assegnati.

	<p>Il Concessionario garantisce, con oneri a suo carico, la stipulazione di polizze</p>	
	<p>assicurative, con adeguati massimali, per la copertura di Responsabilità</p>	
	<p>Civile verso Terzi (R.C.T) per i danni a persone e cose, incluso anche il</p>	
	<p>Comune di Anzola dell'Emilia, a qualunque titolo presenti negli spazi, e</p>	
	<p>verso propri eventuali prestatori di lavoro (R.C.O.).</p>	
	<p>La stipulazione di tali polizze non libera il concessionario dalle proprie</p>	
	<p>responsabilità avendo esse il solo scopo di ulteriore garanzia.</p>	
	<p>ART. 8 – SPESE</p>	
	<p>Sono a completo ed esclusivo carico del concessionario tutte le spese relative</p>	
	<p>e conseguenti la sottoscrizione del presente disciplinare, nessuna eccettuata</p>	
	<p>ed esclusa.</p>	
	<p>Letto approvato e sottoscritto</p>	
	<p>Il Direttore Area Servizi alla Persona</p>	<p>Il Concessionario</p>
	<p>A norma degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile i concessionari, previa lettura</p>	
	<p>delle clausole contenute nel presente disciplinare, dichiarano di approvare</p>	
	<p>rejetta ogni eccezione ed istanza.</p>	
	<p>Il Direttore Area Servizi alla Persona</p>	<p>Il Concessionario</p>
	<p>9</p>	